

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2993

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI e FORCIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2004

—————

Modifica all’articolo 73 del testo unico delle leggi sugli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di preferenze nella elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993, n. 81 («Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale») ha mutato profondamente il precedente sistema normativo sulla composizione degli enti locali, disciplinato attualmente dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»). Con la suddetta legge, e successivamente con il testo unico, per la prima volta i cittadini hanno potuto eleggere direttamente il proprio sindaco ed i propri presidenti di provincia, sottraendo la loro nomina ai rispettivi consigli realizzando un oggettivo rafforzamento del potere decisionale e una concentrazione delle responsabilità su singole persone.

Tali norme, se hanno realizzato positivi risultati in ordine alla scelta dei primi responsabili degli enti locali, hanno provocato un indebolimento del ruolo dei consigli e dei consiglieri comunali. La scelta degli stessi

attraverso l'espressione di un unico voto di preferenza tra i molti candidati presenti, accentua e trasporta anche nel meccanismo della selezione dei consiglieri un forte carattere di personalizzazione.

Inoltre l'attuale previsione dell'unica preferenza restringe fortemente la libertà di espressione degli elettori e la possibilità di effettuare scelte politicamente motivate da parte del corpo elettorale che, anche, per l'elezione di organismi collegiali e rappresentativi, è costretto a dare un'indicazione unica come per organismi esecutivi monocratici.

È evidente peraltro che con l'espressione di un'unica preferenza sia di fatto ancora più difficile competere alla pari per i candidati che non possono facilmente accedere ai mezzi di informazione e che non hanno strutture organizzate a disposizione.

Per i suddetti motivi il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di reintrodurre la facoltà per l'elettore di esprimere almeno due preferenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza per i candidati della lista da lui votata, scrivendone i cognomi sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno».

